



Studio Notarile Grilli

20123 Milano, Via Camperio, 9
Telefono +39 02.30.322.450 (principale)

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA STIPULA

Certifico, io sottoscritto dottor Giulio Grilli, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che con atto ai miei rogiti in data odierna l'assemblea dei soci della società: "TAKE OFF S.R.L.", con sede in Milano, piazza del Duomo n. 16, capitale sociale euro 10.000, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09534430963 (R.E.A. MI-2097975),

ha deliberato:

- 1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 4 aprile 2017, redatta secondo i criteri del bilancio e costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, preallegata al predetto sotto la lettera "X";
- 2) di aumentare il capitale sociale di euro 990.000 portandolo così dagli attuali euro 10.000 ad euro 1.000.000 senza sovrapprezzo e con offerta di sottoscrizione mediante collocamento anche a terzi attraverso portale on-line (sul portale "www.starsup.it"), secondo le procedure di cui al Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) ed alla delibera CONSOB n. 18592/2013 come modificata dalla delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016;
- 3) di dare atto che l'aumento di capitale di euro 990.000 come sopra deliberato dovrà essere considerato inscindibile fino alla concorrenza minima di euro 500.000 e scindibile per l'ulteriore quota di aumento fino al massimo importo di euro 1.000.000,00;
- 4) di stabilire che l'esecuzione del deliberato aumento dovrà avvenire esclusivamente in denaro con unico versamento, all'atto della sottoscrizione;
- 5) di dare atto che, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'articolo 24 comma 2 della delibera CONSOB 18592/2013, almeno il 5% (cinque per cento), del deliberato aumento, e dunque almeno la somma di euro 49.500 nel caso di sottoscrizione dell'importo massimo dell'aumento di capitale, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative certificati previsti all'articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e sue modifiche e integrazioni e di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
 - ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente;
- 6) di stabilire che l'operazione dovrà svolgersi secondo le procedure di legge e le previsioni di cui al Regolamento contenuto nella delibera CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 come modi-



ficata dalla delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016;

7) di stabilire che l'aumento di capitale, nei termini di cui sopra, dovrà essere sottoscritto entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta;

8) che la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di Euro 500;

9) di modificare, a fronte di quanto precede, l'articolo 5 dello Statuto sociale, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

L'assemblea dei soci del 6 aprile 2017 ha deliberato di aumentare, in forma inscindibile, il capitale sociale a pagamento fino a nominali euro 500.000 (cinquecentomila) e, in forma scindibile, per l'ulteriore quota di aumento a pagamento fino al massimo importo di euro 1.000.000 (un milione), con sottoscrizioni da effettuarsi entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta, dando mandato all'organo amministrativo di curarne il collocamento e l'esecuzione sulla base della citata delibera assembleare.";

10) di modificare l'articolo 9.1 dello Statuto sociale, mediante l'introduzione della previsione che, ai fini del perfezionamento della offerta sul portale, una quota minima del 5% deve essere stata sottoscritta da investitori istituzionali, da fondazioni bancarie ovvero da incubatori certificati di start up innovative, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 9.1) Sussistendone le condizioni di legge, la società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni.

Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'articolo 24 comma 2 della delibera CONSOB 18592/2013, almeno il 5% (cinque per cento), del deliberato aumento, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative certificati previsti all'articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e sue modifiche e integrazioni e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
- ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente."

11) di modificare l'articolo 13.1 dello Statuto sociale, mediante adeguamento della previsione statutaria del diritto di recesso e del diritto di co-vendita in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo a terzi all'articolo 24 della delibera CONSOB n.19520 del 24 febbraio 2016 oltre all'inserimento della pubblicità dei patti parasociali, approvandone il seguente nuovo testo:

"ART. 13.1) Nel caso in cui la società abbia effettuato una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line in accordo con il Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, qualora uno o più soci, successivamente all'offerta al



pubblico svolta con la modalità dell'equity-crowdfunding, trasferiscano, direttamente o indirettamente, il controllo (la "quota di controllo") a terzi, è attribuito agli altri soci indicati all'articolo 24 comma 1 lettera a) della delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016, il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita.

Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art.25, commi 2 e 4, del D.L.n.179/ 2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.

In questo caso il socio, o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste nei successivi commi.

Il promittente acquirente della "quota di controllo" deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di co-vendita e di quella di recesso, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una identica offerta di acquisto, scritta ed irrevocabile, anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione.

Il/i venditore/i della "quota di controllo", al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre quote, formulata dal soggetto acquirente della "quota di controllo".

Ogni socio, dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita o di recesso dalla società, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita o recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto, unitamente al diritto di esprimere il gradimento sul terzo acquirente. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle quote derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita, dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della quota entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della "quota di controllo" avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci, al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Qualora la cessione della "quota di controllo" non fosse conforme alle norme contenute nel presente articolo, la stessa è da considerarsi invalida e inefficace, salvo il caso in cui il/i venditore/i di essa non procedano all'acquisto contestuale di tutte le altre quote alle condizioni di vendita garantite dal terzo acquirente. La società non darà corso legale ad iscrizione nel Registro Imprese competente e l'organo amministrativo si opporrà all'iscrizione nel Libro Soci dei trasferimenti di partecipazioni sociali in contrasto con le norme sul diritto di co-vendita contenute nel presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 24 della delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016 i patti parasociali, ove esistenti, dovranno essere comunicati alla società ed essere pubblicati sul sito internet della società.";

12) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che, modificato negli articoli 5, 9.1 e 13.1, si è allegato al predetto atto sotto la lettera "Y";

13) di dare ampio mandato all'organo amministrativo affinché dia esecuzione alla presente delibera ed in particolare affinché provveda, in caso di esito positivo della raccolta, a depositare l'attestazione di cui all'articolo 2481 bis, ultimo comma c.c., e provveda conseguentemente ad aggiornare l'indicazione del capitale sociale nominale, del relativo articolo dello statuto sociale;

14) di dare mandato al rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità.

Milano, 6 aprile 2017.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized loop with a small 'ur' above it. The signature on the right is a large, stylized loop with a horizontal line extending to the right and a small 'hr' above it. To the left of the first signature is a circular stamp with a star in the center and the text 'GALLI GIULIO DI...' around the perimeter.